



**CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO AGRICOLTURA
DEL VERBANO CUSIO OSSOLA**

**SPORTELLO UNICO ASSOCIATO PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE
DEL CUSIO E DEL BASSO VERBANO**

Omegna, Stresa, Anzola d'Ossola, Arola, Baveno, Brovello Carpiugnino, Cannero Riviera, Cannobio, Casale Corte Cerro, Cavaglio-Spocchia, Cesara, Cursolo-Orasso, Falmenta, Germagno, Gignese, Gravellona Toce, Gurro, Loreglia, Madonna del Sasso, Massiola, Nonio, Oggebbio, Quarna Sopra, Quarna Sotto, Trarego Viggiona e Valstrona

PROVVEDIMENTO FINALE n. 54/2016

Procedimento ordinario n. 01304890039-23022016-1055. Oggetto: Autorizzazione Unica Ambientale ex D.P.R. n. 59/2013.

Richiedente: **F.LLI FIORITTO MARIO E STEFANO Snc**, impianto sito in Via Pascoli, 36/38 - 28881 Casale Corte Cerro VB.

Premesso che

il **Sig. Mario FIORITTO**, in qualità di legale rappresentante di **F.LLI FIORITTO MARIO E STEFANO Snc**, CF 01304890039, con sede ed impianto in Via Pascoli, 36/38 - 28881 Casale Corte Cerro VB, ha presentato il 23.02.2016 a questo Sportello Unico istanza in modalità telematica attraverso il Portale Impresainungiorno.gov.it con la consulenza del dr. Stefano Strazzi, per ottenere Autorizzazione Unica Ambientale con riferimento ai seguenti titoli ambientali:

- *impatto acustico ex L. n. 447/1995 e smi e DGR n. 9-11616 del 2004 (proseguimento senza modifiche);*
- *operazione di recupero rifiuti non pericolosi in regime semplificato di cui all'art. 216 D. Lgs. n. 152/2006 e smi (rinnovo senza modifiche).*

con Nota Prot. n. 592/2016 del 26.02.2016, il Responsabile del SUAP, ha provveduto, ai sensi della Legge n. 241/1990 e DPR n. 160/2010, ad avviare il presente iter, inoltrando, in forma telematica, la documentazione grafico-tecnica a corredo dell'istanza ai seguenti Enti:

- *Provincia V.C.O. - Settore V - Ufficio AUA;*
- *Servizio Tecnico - Ufficio Pratiche Ambientali del Comune di Casale Corte Cerro - VB;*



**CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO AGRICOLTURA
DEL VERBANO CUSIO OSSOLA**

**SPORTELLO UNICO ASSOCIATO PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE
DEL CUSIO E DEL BASSO VERBANO**

Omegna, Stresa, Anzola d'Ossola, Arola, Baveno, Brovello Carpugnino, Cannero Riviera, Cannobio, Casale Corte Cerro, Cavaglio-Spocchia, Cesara, Cursolo-Orasso, Falmenta, Germagno, Gignese, Gravellona Toce, Gurro, Loreglia, Madonna del Sasso, Massiola, Nonio, Oggebbio, Quarna Sopra, Quarna Sotto, Trarego Viggiona e Valstrona

- *ARPA Piemonte - Dipartimento V.C.O.;*

Acquisito a mezzo pec il 10.05.2016 il Parere Istruttorio Conclusivo favorevole al rilascio di A.U.A. di Provincia V.C.O. - Ufficio AUA, Prot. n. 10921/5° del 10.05.2016, ai sensi del DPR n. 59/2013, con il seguente allegato:

- **Parere del Servizio Rifiuti e Bonifiche - Ufficio Rifiuti di Provincia V.C.O. prot. 10317 del 03/05/2016 avente ad oggetto Rinnovo dell'Iscrizione al n. 72 del Registro Provinciale, ai sensi degli artt. 214 e 216 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., dell'attività di recupero rifiuti R13 - R3 - R4;**

Rilevato che il Servizio Tecnico del Comune di Casale Corte Cerro non ha comunicato a Provincia e a questo SUAP nessun motivo ostativo né prescrizione relativamente alla comunicazione in materia di impatto acustico;

Fatti sempre salvi e impregiudicati i diritti di terzi;

Richiamati:

- D. Lgs. n. 267/2000;
- Legge n. 241/1990;
- DPR. n. 160/2010;
- DPR n. 59/2013;
- D. Lgs. n. 152/2006;
- Legge n. 447/1995;
- Decreto Interministeriale del MISE e del Ministero della Semplificazione Normativa del 10.11.2011;
- Statuto della Camera di Commercio VCO approvato con Delibera C.C. del 01.03.2001;
- Convenzione e il relativo Schema Operativo per la gestione associata del SUAP approvato dalla Camera di Commercio del



CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO AGRICOLTURA DEL VERBANO CUSIO OSSOLA

SPORTELLO UNICO ASSOCIATO PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE DEL CUSIO E DEL BASSO VERBANO

Omegna, Stresa, Anzola d'Ossola, Arola, Baveno, Brovello Carpugnino, Cannero Riviera, Cannobio, Casale Corte Cerro, Cavaglio-Spocchia, Cesara, Cursolo-Orasso, Falmenta, Germagno, Gignese, Gravellona Toce, Gurro, Loreglia, Madonna del Sasso, Massiola, Nonio, Oggebbio, Quarna Sopra, Quarna Sotto, Trarego Viggiona e Valstrona

VCO, in qualità di nuovo ed unico Ente capofila per tutti i Comuni convenzionati, dal Comune di Omegna in qualità di Ente capofila dello Sportello Associato del Cusio, dal Comune di Stresa in qualità di Ente capofila dello Sportello Associato del Basso Verbano e dal Comune di Cannobio (con effetto dal 01.01.2016) in qualità di Ente capofila dell'Unione dei Comuni del Lago Maggiore;

si dichiara concluso il presente Procedimento e

SI RILASCIA

al **Sig. Mario FIORITTO**, in qualità di legale rappresentante di **F.LLI FIORITTO MARIO E STEFANO Snc**, CF 01304890039, con sede ed impianto in Via Pascoli, 36/38 - 28881 Casale Corte Cerro VB, **Autorizzazione Unica Ambientale** con riferimento ai seguenti Titoli ambientali:

- **comunicazione in materia di rifiuti di cui agli art. 214 e 216 del D. Lgs. n. 152/2006 e smi;**
- **comunicazione in materia di impatto acustico di cui all' art. 8 della Legge 26 ottobre 1995, n. 447;**

secondo quanto riportato e a condizione che vengano integralmente rispettati i disposti, le prescrizioni, le tempistiche, le precisazioni, i limiti e gli adempimenti contenuti nel **Parere Istruttorio Conclusivo Prot. n. 10921/5° del 10.05.2016 al rilascio di A.U.A. di Provincia V.C.O. - Ufficio AUA ai sensi del DPR n. 59/2013 con i relativi allegati** inclusi nel presente Provvedimento e che ne diventano parte integrante e sostanziale.

Sono escluse dal presente Provvedimento eventuali Autorizzazioni/Pareri in qualsiasi materia che NON siano state specificamente richieste all'interno del Procedimento e che, di



**SPORTELLO UNICO ASSOCIATO PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE
DEL CUSIO E DEL BASSO VERBANO**

Omegna, Stresa, Anzola d'Ossola, Arola, Baveno, Brovello Carpugnino, Cannero Riviera, Cannobio, Casale Corte Cerro, Cavaglio-Spocchia, Cesara, Cursolo-Orasso, Falmenta, Germagno, Gignese, Gravellona Toce, Gurro, Loreglia, Madonna del Sasso, Massiola, Nonio, Oggebbio, Quarna Sopra, Quarna Sotto, Trarego Viggiona e Valstrona

conseguenza, non risultano allegate al presente provvedimento, nonché autorizzazioni relative ad opere non raffigurate negli elaborati.

La durata dell'Autorizzazione Unica Ambientale è, ai sensi del DPR. n. 59/2013, pari ad anni 15 (quindici) decorrenti dalla data del presente Provvedimento finale emesso da questo SUAP.

Contro il presente Provvedimento finale è ammesso il ricorso al TAR Piemonte entro 60 giorni dalla notifica del presente Atto, oppure al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla data di cui sopra ai sensi del DPR n. 1199/1971.

Questo Atto con i suoi allegati rilasciato da questo SUAP in modalità telematica è soggetto ad Imposta di Bollo in misura forfettaria, già assolta, ai sensi del DPR n. 642/1972 così come modificato dalla Legge n. 147/2013.

Tale Atto con i suoi allegati verrà trasmesso da questo SUAP, a mezzo Pec, alla Società istante e agli Enti coinvolti nel procedimento.

Baveno, 13.05.2016

Il Responsabile dello Sportello Unico Associato
Cusio e Basso Verbano
(Dr. Maurizio Colombo)

Allegati: come sopra specificato

Servizio: Direzione
Ufficio AUA - Emissioni in atmosfera – Oli Minerali
telefono: 0323 4950258 - fax: 0323 4950274
e-mail: dezordi@provincia.verbania.it
pec: protocollo@cert.provincia.verbania.it

Allo SUAP del Cusio e del Basso Verbano
28831 BAVENO (VB)
TRASMESSA VIA PEC ALL'INDIRIZZO:
suap.vb@cert.camcom.it

Verbania, 10/05/2016

Prot. n. 0010921/5°

oggetto:

PRATICA SUAP N. 01304890039-23022016-1055- Istanza di Autorizzazione Unica Ambientale, ex art. 3 del D.P.R. 59/2013, relativa ad uno stabilimento sito in Via Pascoli n. 36 / 38 in Comune di Casale Corte Cerro (VB), in capo alla Società F.LLI FIORITTO S.n.c.. Parere istruttorio conclusivo ai sensi del DPR n. 59 del 13/03/2013.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Premesso che:

- L'impresa in oggetto ha presentato istanza presso lo SUAP del Cusio e Basso Verbano per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) relativa all'impianto in oggetto.
- L'A.U.A., con scadenza di 15 anni, sostituirà il complesso dei titoli abilitativi in materia ambientale in capo all'impianto di cui si tratta.
- La domanda e la relativa nota di avvio di procedimento sono stati trasmessi dallo SUAP alla Provincia ed acquisiti al ns.prot. n. 4368 del 29/02/2016.
- La medesima domanda è stata trasmessi per via telematica dallo stesso SUAP agli altri soggetti coinvolti nel procedimento.

Acquisito il parere favorevole con prescrizioni dell'Ufficio Rifiuti provinciale, per quanto concerne la disciplina di competenza.

Rilevato infine che il Comune di Casale Corte Cerro (VB), non ha comunicato alcun motivo ostativo né prescrizione relativamente alla comunicazione di proseguimento senza modifiche in materia di impatto acustico.

Visto:

- La L. n. 241 del 07/08/1990 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e s.m.i..
- Il D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali".
- Il Decreto del Presidente di questa Provincia n. 6/2015 del 30/01/2015 avente per oggetto "Incarichi di direzione dell'Ente".
- La D.D. n. 306 del 03/03/2015 "Organizzazione del Settore V – Strutturazione dei servizi, assegnazione del personale agli uffici ed individuazione dei responsabili dei servizi e dei procedimenti".
- Il D.P.R. n. 59 del 13/03/2013 che disciplina il rilascio dell'A.U.A.
- Il D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006 " Norme in materia ambientale".

Tutto ciò premesso, ai sensi dell'art. 4, comma 7, del D.M. n. 59 del 13/03/2013

ADOTTA

il presente **parere istruttorio favorevole** al rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA), riguardante l'impianto della Società F.LLI FIORITTO S.n.c., sito in Via Pascoli n. 36 / 38, Comune di Casale Corte Cerro (VB).

Il presente parere istruttorio viene trasmesso allo SUAP competente per il rilascio del titolo abilitativo, che dovrà recepire i seguenti contenuti autorizzativi:

1. L'Autorizzazione Unica Ambientale sostituisce, ai sensi del D.P.R. n. 59/2013, i seguenti titoli abilitativi in materia ambientale:
 - comunicazione in materia di rifiuti di cui agli articoli 214 e 216 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
 - comunicazione di cui all'articolo 8 della Legge n. 447 del 26/10/1995.
2. La gestione dell'impianto oggetto dell'A.U.A. è vincolata al rispetto dei contenuti autorizzativi e delle prescrizioni indicati nei seguenti allegati, che costituiscono parti integranti e sostanziali del presente parere:
 - Parere dell'Ufficio Rifiuti provinciale prot. n. 10317 del 03/05/2016 Allegato A, per quanto concerne la comunicazione in materia di rifiuti.
3. La durata dell'Autorizzazione Unica Ambientale è fissata in 15 (quindici) anni decorrenti dalla data di rilascio da parte dello SUAP del titolo abilitativo che viene modificato con il presente procedimento.
4. Detto titolo abilitativo, o copia conforme dello stesso, deve essere sempre conservato presso lo stabilimento in oggetto, a disposizione degli organismi di controllo.
5. Ai sensi dell'art. 5, comma 1 del D.P.R. 59/2013, l'eventuale domanda di rinnovo dell'A.U.A. dovrà essere presentata al SUAP almeno 6 mesi prima della scadenza della validità dell'autorizzazione.

Distinti Saluti.

Allegati: c.s.d..

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(Dott. Andrea De Zordi)



Servizio Rifiuti e Bonifiche
Ufficio Rifiuti
telefono: 0323 4950239 - fax: 0323 4950274
e-mail: protocollo@cert.provincia.verbania.it

V Settore della Provincia del VCO
Servizio di Direzione
Ufficio AUA - Emissioni in Atmosfera
SEDE

Verbania, 03/05/2016

Prot. n. 10317

oggetto:

Domanda di AUA ai sensi del D.P.R. 59/2013.

RINNOVO DELL'ISCRIZIONE AL N. 72 DEL REGISTRO PROVINCIALE, ai sensi degli artt. 214 e 216 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., DELL'ATTIVITA' DI RECUPERO RIFIUTI R13 - R3 - R4 in capo all'Impresa F.lli Fioritto Mario & Stefano S.n.c., con sede legale ed operativa in Via Giovanni Pascoli, 36/38 a Casale Corte Cerro (VB). PARERE.

In riferimento alla nota del Servizio AUA - Emissioni in Atmosfera provinciale prot. n. 6198 del 17/03/2016, con la quale è stato chiesto il parere di competenza inerente l'Autorizzazione Unica Ambientale dell'impianto in oggetto, valutata la documentazione allegata alla citata nota si esprime quanto segue in relazione al subprocedimento di competenza (comunicazione di rinnovo ex art. 216 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.) ricompreso nell'ambito del procedimento di Autorizzazione Unica Ambientale di cui sopra.

Si precisa che la comunicazione volta al rinnovo dell'iscrizione in esame non comporta alcuna modifica all'attività già in essere di cui al n. 72 del Registro provinciale ex art. 216 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i..

Fatta salva la positiva conclusione del procedimento di AUA in oggetto si ritiene che l'iscrizione al n. 72 del Registro provinciale ex artt. 214 e 216 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., inerente l'attività di recupero rifiuti in oggetto in capo alla Società F.lli Fioritto Mario & Stefano S.n.c., con sede legale ed operativa in Via Pascoli 36/38 in Comune di Casale Corte Cerro (VB), possa essere rinnovata nell'ambito della stessa AUA.

Inoltre, ai sensi dell'art. 216, comma 1 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.,

SI EVIDENZIA CHE

1. L'iscrizione in oggetto è riferita esclusivamente ai fini e per gli effetti del D.Lgs. 152/2006, s.m.i. e del D.M. 05/02/1998 e s.m.i..
2. Le attività di recupero condotte presso l'impianto in oggetto devono essere conformi a quanto disposto in merito dal D.M. 05/02/1998 e s.m.i..
3. Lo svolgimento delle attività di recupero rifiuti di cui all'iscrizione in oggetto è subordinata all'esistenza di tutte le condizioni necessarie e vincolanti ai sensi delle vigenti norme esulanti dal campo d'applicazione della stessa iscrizione.
4. L'attività di recupero rifiuti in oggetto deve avvenire esclusivamente all'interno delle aree in disponibilità della Ditta F.lli Fioritto Mario & Stefano S.n.c. individuate dai riferimenti catastali di cui al Foglio n. 10, mappali nn. 504, 508 e 511 del NCT del Comune di Casale Corte Cerro (VB), nel rispetto delle disposizioni planimetriche riportate nell'elaborato grafico "Planimetria Generale" datato marzo 2012.

5. Presso l'impianto in oggetto possono essere svolte le attività di recupero di rifiuti non pericolosi nel rispetto delle tipologie di recupero, dei codici CER, dei quantitativi massimi e delle modalità di stoccaggio riassunti nella seguente tabella.
E' comunque facoltà della Ditta F.lli Fioritto Mario & Stefano S.n.c. adottare eventuali modalità di stoccaggio dei rifiuti analoghe a quelle indicate, purché sia comunque garantito il rispetto delle specifiche normative di settore vigenti in merito e dei criteri gestionali di cui alla comunicazione in oggetto in rapporto a quanto evidenziato dalla presente.

Tipologia e attività di recupero ex D.M. 05/02/98 e s.m.i.	CER trattato	Stoccaggio massimo rifiuti	Modalità di Messa in Riserva	Trattamento rifiuti massimo annuo
1.1 R13 + R3	15.01.01 - 15.01.06 20.01.01	43 tonn	Cumuli e container	5.400 t/a
3.1 R13 + R4	12.01.01 - 12.01.02 15.01.04 - 16.01.17 17.04.05	82 tonn	Contenitori metallici e container	1.506 t/a
3.2 R13 + R4	12.01.03 - 12.01.04 15.01.04 - 17.04.01 17.04.02 - 17.04.03 17.04.06 - 17.04.07	63 tonn	Contenitori metallici e container	160 t/a
5.7 R13	17.04.02 - 17.04.11	12 tonn	Container	42 t/a
5.8 R13	17.04.01 - 17.04.11	8 tonn	Container	30 t/a
6.1 R13	15.01.02	10 tonn	Cumuli, contenitori metallici e big bags	120 t/a
9.1 R13	15.01.03	4 tonn	Container	50 t/a
TOTALE ANNUO				7.308 t/a
CLASSE DI ISCRIZIONE ex D.M. 350/98				4

Il conferimento del rifiuto contraddistinto dal codice CER 20.01.01 (rifiuti urbani) è limitato alla provenienza dal circuito di raccolta dello stesso effettuato dal relativo servizio pubblico o possibile solo a seguito di specifico formale accordo/convenzione con lo stesso.

6. Deve essere accertata, a cura del Responsabile Tecnico dell'impianto, la compatibilità chimico/fisica dei rifiuti conferiti presso l'impianto in oggetto, in relazione alle finalità dello stesso, attraverso ispezioni visive e/o attraverso l'acquisizione di idonei certificati analitici forniti dal produttore degli stessi rifiuti.
7. Devono essere opportunamente e costantemente verificate, a cura del Responsabile Tecnico dell'impianto, le caratteristiche merceologiche delle Materie Prime Secondarie/EOW ottenute dall'attività di recupero rifiuti in oggetto, in ottemperanza alle disposizioni legislative vigenti in materia. La gestione dell'attività di produzione di MPS/EOW dovrà essere svolta nel rispetto di quanto previsto dal D.M. 05/02/1998 e s.m.i., dal Reg. UE n. 333/2011 e dal Reg. UE n. 715/2013 in relazione alle specifiche tipologie di rifiuti recuperati.
8. E' obbligo da parte della Ditta F.lli Fioritto Mario e Stefano S.n.c. l'osservanza di tutte le prescrizioni derivanti dalle norme e dalle disposizioni applicabili al tipo di attività svolta, il cui rispetto è necessario allo svolgimento dell'attività in oggetto.
9. E' obbligo della Società F.lli Fioritto Mario e Stefano S.n.c. individuare un Responsabile Tecnico dell'impianto. Tale figura professionale, responsabilmente e discrezionalmente

individuata dalla stessa Società F.lli Fioritto Mario e Stefano S.n.c., deve essere in possesso di caratteristiche professionali e di esperienza idonee a garantire la completa, corretta ed efficiente gestione dell'impianto in tutte le sue parti e funzioni. In caso di variazione del Responsabile Tecnico dell'impianto rispetto a quanto già comunicato nell'ambito dell'iscrizione in oggetto dovrà esserne data tempestiva comunicazione al Servizio scrivente, allo SUAP del Cusio e del Basso Verbano, all'A.R.P.A. Piemonte Dipartimento del V.C.O. ed al Comune di Casale Corte Cerro.

10. Le attività di recupero di rifiuti non pericolosi di cui alla presente comunicazione devono rispettare i contenuti e/o le caratteristiche descritte nelle relative schede tecniche e/o documentazioni allegate alla relativa comunicazione della Società F.lli Fioritto Mario e Stefano S.n.c., per quanto compatibili e fatti salvi i contenuti della presente; ogni eventuale variazione di contenuti e/o caratteristiche di cui alle stesse schede e/o documentazione dovrà essere preventivamente comunicata al Servizio scrivente, all'A.R.P.A. Piemonte Dipartimento del V.C.O., allo SUAP del Cusio e del Basso Verbano ed al Comune di Casale Corte Cerro secondo i disposti legislativi citati in precedenza.
11. E' obbligo da parte della Società F.lli Fioritto Mario e Stefano S.n.c. gestire l'attività di messa in riserva R13 nel totale rispetto di quanto disposto dall'art. 6 del D.M. 05/02/1998 e s.m.i., con particolare riferimento al comma 8 dello stesso articolo il quale dispone che il passaggio dei rifiuti fra "...siti adibiti all'effettuazione dell'operazione di recupero R13 Messa in Riserva è consentito esclusivamente per una sola volta ed ai soli fini della cernita o selezione o frantumazione o macinazione o riduzione volumetrica dei rifiuti".
12. Lo stoccaggio dei rifiuti non può avvenire per un periodo superiore ad un anno a far data dalla presa in carico degli stessi.
13. In corrispondenza delle aree di messa in riserva dei rifiuti deve essere apposta adeguata cartellonistica riportante, relativamente ai rifiuti ivi stoccabili e presenti, i relativi codici CER. Gli stessi rifiuti dovranno essere stoccati adottando idonei accorgimenti al fine di garantire la non miscelazione di codici CER diversi.
14. E' fatto obbligo alla Società F.lli Fioritto Mario e Stefano S.n.c. garantire costantemente la netta distinzione tra i rifiuti presenti in impianto e le Materie Prime Secondarie/EOW prodotte dall'attività, le quali dovranno altresì essere individuate da apposita cartellonistica.
15. La Società F.lli Fioritto Mario e Stefano S.n.c. deve garantire il divieto di accesso all'area interessata dall'attività di cui all'iscrizione in oggetto da parte di persone non autorizzate.
16. E' obbligo da parte della Società in oggetto il rispetto dei limiti massimi di emissione sonora previsti per il sito in questione.
17. E' obbligo da parte della Società in oggetto prestare la massima attenzione ed adottare eventualmente efficaci ed idonei provvedimenti al fine di evitare il diffondersi di polverosità indotte dall'attività di recupero rifiuti in oggetto. Deve inoltre essere evitato in modo assoluto lo spandimento sul suolo in aree limitrofe a quelle in oggetto degli stessi rifiuti.
18. Deve essere garantito da parte della Società F.lli Fioritto Mario e Stefano S.n.c. il contenimento dei rifiuti all'interno delle relative aree destinate allo scopo, evitando altresì la diffusione di effluenti liquidi o gassosi generati o connessi all'attività stessa.
19. L'altezza massima degli stoccaggi di rifiuti depositati in prossimità della recinzione dell'impianto in oggetto non dovrà superare l'altezza della stessa recinzione. In ogni caso dovrà essere sempre garantito non vi siano spandimenti di rifiuti oltre il limite di detta recinzione.
20. La Società in oggetto deve garantire nel tempo l'adeguata funzionalità ed efficienza dell'impianto in questione in tutte le sue parti e componenti, con particolare riferimento alla pavimentazione ed alla rete di raccolta, trattamento e scarico delle acque di prima pioggia, garantendo altresì il corretto esercizio dell'intero impianto nelle finalità dello stesso e preservando costantemente la tutela della salute e dell'ambiente in relazione all'attività di recupero rifiuti svolta.
21. In ingresso all'impianto deve essere apposta e garantita aggiornata nel tempo una specifica cartellonistica riportante: la denominazione del Soggetto titolare dell'iscrizione,

l'attività di recupero svolta, il riferimento al numero di iscrizione al Registro provinciale ex artt. 214 e 216 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., il nominativo con recapito telefonico lavorativo del Responsabile Tecnico e del Titolare dell'impianto stesso.

22. Nell'eventualità si verificassero incidenti all'impianto, nell'ambito dello svolgimento delle attività di recupero rifiuti o in altre condizioni dello stesso, tali da recare danni all'ambiente e/o alla salute, è fatto obbligo alla Società F.lli Fioritto Mario e Stefano S.n.c. di dare tempestiva comunicazione alle Autorità competenti in ottemperanza alle disposizioni legislative applicabili in materia, attenendosi alle eventuali disposizioni impartite dalle medesime, e di adottare immediate azioni volte alla limitazione ed alla circoscrizione del danno stesso.
23. La Società in oggetto dovrà tempestivamente comunicare al Servizio scrivente, allo SUAP del Cusio e del Basso Verbano, all'A.R.P.A. Piemonte Dipartimento del V.C.O. ed al Comune di Casale Corte Cerro ogni eventuale modifica della ragione sociale e dell'attività di recupero rifiuti in oggetto, nonché l'eventuale cessazione dell'attività stessa; l'eventuale cessazione dovrà essere comunicata entro il mese successivo alla stessa, nell'ambito del periodo di validità dell'iscrizione, corredata da dichiarazione attestante l'avvenuto ripristino dello stato dei luoghi (allegando idonea documentazione fotografica), i quali non dovranno essere interessati dalla presenza di rifiuti residui.
24. In caso di continuazione dell'attività di recupero rifiuti, il rinnovo dell'iscrizione in oggetto al n. 72 del Registro provinciale delle imprese che effettuano operazioni di recupero di rifiuti non pericolosi dovrà essere comunicato al SUAP del Cusio e del Basso Verbano nell'ambito dell'istanza di rinnovo della relativa AUA.

SOTTOLINEA INOLTRE CHE

25. L'inosservanza di quanto disposto dalle normative vigenti in materia di gestione di impianti di trattamento/recupero rifiuti e di quanto disposto con la presente comunicazione comporterà, in relazione alla gravità dell'infrazione riscontrata, l'adozione dei provvedimenti e delle sanzioni previsti dal D.Lgs. 152/06, s.m.i..
26. L'attività di cui all'iscrizione in oggetto potrà essere modificata e/o integrata da eventuali ulteriori disposizioni impartite dal Servizio scrivente che si rendessero necessarie ai sensi dell'art. 216, c. 1 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i..

Si chiede infine, a scopo esclusivamente informativo, che la Società F.lli Fioritto Mario e Stefano S.n.c. invii annualmente al Servizio scrivente, entro il semestre successivo all'anno di riferimento, i dati riferiti agli effettivi quantitativi di rifiuti trattati presso l'attività in oggetto (suddivisi per tipologia di recupero e codice CER), specificando inoltre i relativi impianti di destino dei flussi gestiti.



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Ing. Claudio Giannoni

Ulteriori informazioni relative alla pratica in oggetto possono essere richieste al Responsabile del Servizio Ing. Claudio Giannoni tel. 0323 4950252 oppure all'Istruttore Direttivo Tecnico Ing. Filippo Ferrari tel. 0323 4950239. FF